Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2003 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2003

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

(GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2112/2003 della Commissione del 1º dicembre 2003	L 317	22	2.12.2003
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005	L 318	3	6.12.2005
►**M3**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 della Commissione del 24 giugno 2013	L 172	14	25.6.2013
►**M4**	modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione dell'11 febbraio 2014	L 41	3	12.2.2014
►**M5**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2014 della Commissione del 5 febbraio 2014	L 36	7	6.2.2014
►**M6**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione del 6 luglio 2016	L 182	7	7.7.2016
►**M7**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione del 8 giugno 2017	L 166	1	29.6.2017
►**M8**	modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione del 9 marzo 2018	L 68	3	12.3.2018
►**M9**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione del 14 dicembre 2017	L 333	41	15.12.2017
►**M10**	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione del 23 luglio 2018	L 186	3	24.7.2018

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 14 del 21.1.2004, pag. 54 (1334/2003)

►**C2** Rettifica, GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202 (2017/2330)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2003 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2003

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

Articolo 1

Le condizioni per l'autorizzazione degli additivi E1 Ferro-Fe, E3 Cobalto-Co, E4 Rame-Cu, E5 Manganese-Mn e E6 Zinco-Zn appartenenti al gruppo degli oligoelementi ([1]) sono sostituite da quelle fissate nell'allegato in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a partire dal 26 gennaio 2004. Pur tuttavia, l'impiego delle scorte di mangimi esistenti etichettate a norma delle condizioni precedenti fissate in conformità alla direttiva 70/524/CEE è autorizzato durante un periodo transitorio che ha termine il 26 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) L'elenco degli additivi autorizzati, compresi gli oligoelementi, è pubblicato nella GU C 329 del 31.12.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 871/2003 (L 123 del 21.5.2003, pag. 3).

▼B

ALLEGATO

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	►C1 Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo ◄	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
▼M1						
Oligoelementi						
E1	Ferro-Fe	Carbonato ferroso	►M9 ►C2 ——— ◄ ◄	Ovini: 500 (in totale) mg/kg di alimento completo Animali da compagnia: 1 250 (in totale) mg/kg di alimento completo Suini: — suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno — altri suini: 750 (in totale) mg/kg di alimento completo Altre specie: 750 (in totale) mg/kg di alimento completo		Illimitato
		►M7 ►M8 ——— ◄ ◄	►M7 ►M8 ——— ◄ ◄			
		Cloruro ferrico, esaidrato	►M9 ►C2 ——— ◄ ◄			
		►M7 ►M8 ——— ◄ ◄	►M7 ►M8 ——— ◄ ◄			
		Fumarato ferroso	►M9 ►C2 ——— ◄ ◄			
		►M7 ►M8 ——— ◄ ◄	►M7 ►M8 ——— ◄ ◄			
		Ossido ferrico	►M9 ►C2 ——— ◄ ◄			
		Solfato ferroso, monoidrato	►M9 ►C2 ——— ◄ ◄			
		Solfato ferroso, eptaidrato	►M9 ►C2 ——— ◄ ◄			
		Chelato ferroso di amminoacidi, idrato	►M9 ►C2 ——— ◄ ◄			
▼B						
E 3	Cobalto — Co	►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$	►C1 2 (in totale) mg/kg di alimento completo ◄	—	A tempo indeterminato
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$2CoCO_3 \cdot 3Co(OH)_2 \cdot H_2O$			

▼B

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	►C1 Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo ◄	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
		►M5 ——— ◄	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$			
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$CoSO_4 \cdot 7H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$CoSO_4 \cdot H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$			
E 4	Rame-Cu	►M10 ——— ◄	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$	Suini — fino a 12 settimane: 170 (in totale) — altri suini: 25 (in totale) Bovini 1. — prima dell'inizio della ruminazione: — alimenti per allattamento 15 (in totale) — altri alimenti completi: 15 (in totale) 2. — altri bovini: 35 (in totale) Ovini: 15 (in totale) Pesci: 25 (in totale) Crostacei: 50 (in totale) Altre specie: 25 (in totale)	Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento: — Per gli ovini: laddove il tenore di rame nei mangimi sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può provocare intossicazioni in talune razze ovine» — Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame nei mangimi sia inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo»	A tempo indeterminato
		►M10 ——— ◄	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$			
		►M10 ——— ◄	$CuCl_2 \cdot 2H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M10 ——— ◄	CuO			
		►M10 ——— ◄	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$			
		►M10 ——— ◄	Cu $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500			
		►M10 ——— ◄	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \cdot SO_4$			31.3.2004 per solfato di rame-lisina

▼B

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	►C1 Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo ◄	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
E 5	Manganese-Mn	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Pesci: 100 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro manganoso, tetraidrato	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Ossido manganoso	MnO			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Solfato manganoso, monoidrato	$MnSO_4 \cdot H_2O$			
		Chelato di manganese di amminoacidi, idrato	Mn $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
E 6	Zinco-Zn	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Animali da compagnia: 250 (in totale) Pesci: 200 (in totale) Alimenti per allattamento: 200 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			